



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **43** del **19-03-19**

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019 PER IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 10:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Paolini Massimo	Sindaco	P
Celeste Orietta	Vice-Sindaco	P
Ceccarelli Massimo	Assessore	P
Manzi Paolo Domenico	Assessore	P
Notazio Fabio	Assessore	P
Chiatti Rita	Assessore	P

Risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Paolini Massimo in qualità di Sindaco assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor FANELLI FRATINI MARIA CRISTINA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" a mente del quale "... *i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...*";

Visto il vigente "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno" approvato con Deliberazione C.C. n. 67 del 30.11.2017;

Richiamato l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata sulla G.U. n. 144/23.06.2017, S.O. n. 31), per cui "... *A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (...) ...*";

Ritenuto conseguentemente opportuno approvare, in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96 e sia con l'art. 3 della Legge n. 212/2000 la misura tariffaria;

Considerato che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente (D.U.P. 2019 – 2021 e Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 31.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2018/2020;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata*

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”;
- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”;

Vista la delibera GC n. 49 del 06/03/2018 che fissa le tariffe ed i criteri di applicazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2018;

Visto il parere del Responsabile del Servizio interessato, incaricato con atto sindacale n. prot 3341 del 02.02.2018, attestante, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il parere del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

- 1) Di confermare per l'anno 2019, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, fino ad un massimo di cinque pernottamenti, di seguito elencate, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento ed in particolare da quella regionale di settore

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA
AFFITTACAMERE O GUEST HOUSE	Tutte le categorie	€ 1,00

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE	Tutte le categorie	€ 1,00
BED & BREAKFAST	Categoria unica	€ 1,00
COUNTRY HOUSE O RESIDENZE DI CAMPAGNA	Categoria unica	€ 1,00
CASA PER FERIE	Categoria unica	€ 1,00
ALBERGHI O HOTEL, RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE O RESIDENCE	1 stella	€ 1,50
	2 stelle	€ 1,50
	3 stelle	€ 1,50
	4 stelle	€ 1,50
	5 stelle	€ 2,00
AGRITURISMI	Tutte le categorie	€ 1,00
CAMPEGGI	Tutte le categorie	€ 1,00

2) Di dare atto che ,in conformità all'art. 7 del Regolamento Comunale approvato con atto CC n. 67 del 30.11.2017, risultano esenti:

- a) i minori fino al compimento del 12° anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni e portatori di handicap non autosufficienti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- d) i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative;
- e) gli ospiti del Comune di Montefiascone il cui soggiorno è pagato direttamente dal Comune;
- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 15 partecipanti;
- g) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- h) gli anziani che hanno compiuto il 70-esimo anno di età.

3) Di dare atto che l'imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova applicazione a far data dal 01/06/2018;

4) Di dare altresì atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del Decreto Legge. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

e inoltre, stante l'urgenza di provvedere, al fine di rendere operativa la disciplina tariffaria, con voti unanimi, favorevoli e palesi la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Paolini Massimo

Il Segretario
FANELLI FRATINI MARIA CRISTINA

QUESTA DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 12-04-19 al 27-04-019 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgso 18/08/2000, N. 267.

Montefiascone, li

Il Segretario Comunale
FANELLI FRATINI MARIA CRISTINA

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-03-19, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgso 18/08/2000, n.267

Montefiascone, li 19-03-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
FANELLI FRATINI MARIA CRISTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 12-04-19 al giorno 27-04-019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Montefiascone, li

Il Segretario Comunale
FANELLI FRATINI MARIA CRISTINA